



La valutazione delle partecipazioni

❖ *Caratteri economico-aziendali*

- Investimenti nelle quote o azioni rappresentative del capitale di altre imprese

❖ *Iscrizione in bilancio*

- Per destinazione economica, si distinguono in:

→ *B III Immobilizzazioni finanziarie*

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate*
- b) imprese collegate*
- c) imprese controllanti*
- d) altre imprese*

Impieghi con funzione economica durevole, destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento

→ *C II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

- 1) partecipazioni in imprese controllate*
- 2) partecipazioni in imprese collegate*
- 3) partecipazioni in imprese controllanti*
- 4) altre partecipazioni*

Attività finanziarie che, per scelta degli amministratori, sono destinate alla negoziazione

❖ *Criteri generali di valutazione*

- *Immobilizzazioni* Art. 2426, 1° comma, n. 1 e 3
- iscrizione al *costo di acquisto o di produzione*
 - svalutazione per *perdite durevoli di valore*
 - *ripristino nel limite del valore di costo* al venir meno dei motivi della svalutazione
- *Attivo circolante* Art. 2426, 1° comma, n. 9 e 10
- iscrizione al *minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*
 - titoli fungibili: adozione di uno dei seguenti metodi di calcolo:
 - *costo medio ponderato*
 - *Lifo (Last in, first out)*
 - *Fifo (First in, first out)*

Partecipazioni immobilizzate (Art. 2426, 1° comma, n. 1-3-4)

- **Metodo del costo** → possibile per tutte le partecipazioni immobilizzate
- **Metodo del patrimonio netto** → possibile solo per le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate



Il valore di iscrizione della partecipazione è “ancorato” al patrimonio netto della partecipata (pro-quota)

Il metodo del patrimonio netto: Criteri di determinazione

- ◆ Il costo della partecipazione è aumentato degli utili e diminuito delle perdite maturate (per competenza) dalla partecipata
- ◆ Sono eliminati gli utili e le perdite – in capo alla partecipata – relativi a scambi con la partecipante non ancora realizzati
- ◆ Devono essere assestate nel tempo le *differenze originarie* fra il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione ed i corrispondenti valori del *patrimonio netto della partecipata*

❖ *Modalità fiscali di valutazione*

Art. 92 del Tuir

➔ **Partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni**: è prevista l'applicazione del regime fiscale proprio dei beni suscettibili di produrre, ai sensi degli artt. 86 e 101, *plusvalenze e minusvalenze*

- ◆ Le *plusvalenze iscritte nello S.P.* (ad esempio per deroga *ex art. 2423, 4° c.*) **non concorrono a formare il reddito fiscale**
- ◆ Le *plusvalenze da realizzo*
 - concorrono a formare il reddito nell'esercizio di realizzo, *oppure*
 - in quote costanti nell'esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto (se iscritte negli ultimi tre bilanci come immobilizzazioni)
- ◆ Le *minusvalenze da realizzo* sono **deducibili**

... **Tuttavia ... “Participation exemption”**

Art. 87 Tuir introdotto dal D. Lgs. 344/2003

⇒ Partecipazioni che *non* costituiscono immobilizzazioni

- ◆ concorrono a formare il reddito fiscale sulla base di : *ricavi di cessione – costi di acquisto – rimanenze* (art. 85, 1° c., punto c)
- ◆ norme particolari in ordine a:
 - raggruppamento in categorie omogenee per natura (art. 94, 3° c.)
 - ***valore minimo di riferimento*** (art. 94, 4° c.)